

RIVISTA GIURIDICA
DELL'
AMBIENTE

diretta da
FAUSTO CAPELLI
e
STEFANO NESPOR

4-2015

[Estratto]

Editoriale Scientifica
NAPOLI

giurisprudenza - commenti e note

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III – 16 ottobre 2015, n. 20927 - *Pres. Salmè, Rel. Rubino* – F. srl (avv. Soldano) c. Regazzi e altri (avv. Carimati) e Comune di Pessano con Bornago e Consorzio Intercomunale Sviluppo Industriale di Gorgonzola e Pessano con Bornago.

Inquinamento acustico – Immissioni – Rapporti tra privati – Rispetto della normativa pubblicistica – Irrilevanza – Rispetto della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. – Necessità – Violazione – Risarcibilità del danno non patrimoniale – Condizioni.

Nei rapporti tra privati sono illecite le immissioni acustiche che, pur rispettando i limiti di cui alla normativa pubblicistica, eccedono la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. Il relativo danno non patrimoniale è risarcibile anche in difetto di un pregiudizio alla salute, purché vi sia stata violazione di un diritto fondamentale ovvero di un interesse costituzionalmente garantito.

Immissioni acustiche: normativa applicabile e risarcibilità dei diritti fondamentali.

Il tema affrontato dalla sezione III della Corte di Cassazione Civile nella sentenza che qui si annota ha a oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale causato da immissioni acustiche in orario notturno che superino la soglia di normale tollerabilità. Nello specifico, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad una diatriba insorta tra privati cittadini residenti nelle vicinanze di un immobile adibito ad intrattenimento musicale e danzante, da un lato, e la società conduttrice dell'immobile nonché il Consorzio proprietario dello stesso, dall'altro.

Il Giudice di legittimità ha sostanzialmente confermato la decisione del Giudice di merito che, accogliendo la domanda degli attori, ha condannato la società a corrispondere a favore di ciascuno di essi un contenuto importo a titolo di danno esistenziale nonché, a favore di uno degli attori, anche una somma a titolo di danno biologico; impartendo altresì alla società e al Consorzio il divieto di tenere intrattenimenti musicali danzanti al di fuori dell'immobile locato.

Le questioni principali su cui la Corte ha inteso ribadire il proprio orientamento

in tema di inquinamento acustico riguardano (i) il rapporto tra tutela privatistica e tutela amministrativa e (ii) la subordinazione del risarcimento del danno non patrimoniale all'accertamento della violazione del diritto alla salute.

Riguardo al primo punto, la Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato per cui, nei rapporti tra privati, il rispetto della normativa pubblicistica in tema di inquinamento non comporta l'automatico rispetto della disciplina civilistica. I due livelli di tutela viaggiano infatti su binari distinti: un conto è il rispetto dei limiti posti da leggi e regolamenti a tutela della collettività – limiti pubblicistici generali e assoluti che regolano i rapporti c.d. verticali tra privato e P.A. – un altro è il rispetto della normativa che disciplina i rapporti tra privati (c.d. orizzontali). In altre parole, nelle controversie che coinvolgono privati, il Giudice non può limitarsi a verificare che sia stato rispettato il limite posto dalle norme tecnico amministrative ma deve fare un ulteriore e successivo passaggio che consiste nel verificare se, nel caso concreto, siano stati rispettati anche i limiti posti dal Codice Civile ovvero dagli artt. 844 e 2043 c.c.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato l'impostazione della Corte d'Appello di Milano¹ che ha ritenuto insussistente la violazione di legge in riferimento alla L. n. 447/1995 e al D.P.C.M. 14 novembre 1997, poiché nel caso concreto, il Consulente Tecnico d'Ufficio del giudizio di primo grado aveva accertato la sussistenza di ripetute immissioni sonore in orario dedicato al riposo notturno, superiori a tre dB(A) Leq di rumore di fondo. Tale è il limite fissato da un consolidato orientamento giurisprudenziale² come tetto massimo di tollerabilità in orario notturno. I giudici dell'Appello hanno quindi correttamente ritenuto di applicare la disciplina civilistica nella controversia avente ad oggetto rapporti tra privati.

Interessante infine è come la Corte ha affrontato il secondo motivo di ricorso della società ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 *ter* del D.L. n. 208/2008. Tale norma dispone che *“Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”*. Secondo la sentenza, pertanto, con tale norma il legislatore avrebbe voluto chiarire una volta per tutte la supremazia della tutela amministrativa, individuando nei valori limite del D.P.C.M. del 19 novembre 1997 gli unici parametri da rispettare anche nei rapporti tra privati.

La Corte ha sul punto sottolineato come alla disposizione *de qua* debba darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata. Nello specifico, citando l'ordinanza n. 103 del 2011³ con cui la Corte Costituzionale ha affermato che dall'art. 6 *ter*

¹ Sentenza del 28 ottobre 2011, n. 2958.

² Si veda da ultimo Corte Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4848.

³ Con tale ordinanza la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'articolo 6 *ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio nel proce-

non si può di certo desumere una deroga all'art. 844 c.c., la Suprema Corte ha chiarito come la norma in questione debba essere letta e interpretata alla luce dei criteri guida del diritto alla salute nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare; riaffermando quindi di nuovo la distinzione tra tutela privatistica e amministrativa.

Passando alla seconda questione, la ricorrente ha eccepito il mancato rispetto, da parte della sentenza impugnata, dell'ormai nota sentenza delle Sezioni Unite n. 21972 del 2008 in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale. Nello specifico, la società lamenta il fatto che, sebbene la Corte d'Appello abbia riconosciuto il danno alla salute soltanto ad un attore, in sentenza è stato liquidato il danno esistenziale anche a favore di tutti gli altri; ciò in aperto contrasto con il divieto di duplicazione delle voci di danno non patrimoniale. La Suprema Corte è netta sul punto nel chiarire come la risarcibilità del danno non patrimoniale non sia collegata all'accertamento del danno alla salute. Ciò che conta è che sia stata accertata la lesione di un qualsiasi diritto costituzionalmente garantito, ben potendo essere, come nel caso di specie, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare⁴.

SONIA COSTA